

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1510 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2020

**relativo all'autorizzazione di alcole cinnamico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Le sostanze alcole cinnamico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile (di seguito «le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 6 dicembre 2016 <sup>(3)</sup>, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'autorità ha concluso che per l'ambiente marino si stima che il livello d'uso sicuro sia pari a 0,05 mg/kg di mangime. I livelli d'uso proposti per le sostanze in questione superano il livello sicuro per l'ambiente marino, pertanto l'uso per gli animali marini non è autorizzato. Nel summenzionato parere l'Autorità ha concluso che le sostanze in questione sono efficaci se utilizzate nei prodotti alimentari in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere quindi estesa per estrapolazione ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda per l'acqua di abbeveraggio. Le sostanze in questione possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti che vengono successivamente somministrati nell'acqua.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2017; 15 (1): 4672.

- (5) L'Autorità ha concluso che sono stati constatati pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all'esposizione per via respiratoria. La maggior parte delle sostanze in questione è classificata come irritante per il sistema respiratorio. Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di fissare un tenore massimo e tenuto conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, sarebbe opportuno fornire determinate informazioni sull'etichetta delle premiscele.
- (8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### **Autorizzazione**

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

#### *Articolo 2*

##### **Misure transitorie**

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima dell'8 maggio 2021 in conformità alle norme applicabili prima dell'8 novembre 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima dell'8 novembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima dell'8 novembre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima dell'8 novembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima dell'8 novembre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

#### *Articolo 3*

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

**Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.**

2b02017	-	Alcole cinnamili- lico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Alcole cinnamili- lico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Alcole cinnamili- lico Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C<sub>9</sub>H<sub>10</sub>O Numero CAS: 104-54-1 Numero FLAVIS: 02.017</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per la determinazione dell'alcole cinnamili- lico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</li> <li>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</li> <li>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.</li> <li>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele de-</li> </ol>	8.11.2030
---------	---	---------------------------	--	---	---	---	---	---	-----------

								<p>vono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b02031	-	3-fenilpropan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>3-fenilpropan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3-fenilpropan-1-olo          Prodotta mediante sintesi chimica          Purezza: saggio min. del 98 %          Formula chimica: C<sub>9</sub>H<sub>12</sub>O          Numero CAS: 122-97-4          Numero FLAVIS: 02.031</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per la determinazione del 3-fenilpropan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:          gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</li> <li>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:              «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</li> <li>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.</li> <li>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</li> </ol>	8.11.2030

2b05038	-	2-fenilpropanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-fenilpropanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-fenilpropanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C<sub>9</sub>H<sub>10</sub>O Numero CAS: 93-53-8 Numero FLAVIS: 05.038</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per la determinazione del 2-fenilpropanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: per i gatti: 1 mg/kg; e per tutte le altre specie e categorie: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</li> <li>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 1 mg/kg per i gatti; — 5 mg/kg per altre specie e categorie.»</li> <li>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi — 1 mg/kg per i gatti; — 5 mg/kg per le altre specie e categorie.</li> <li>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</li> </ol>	8.11.2030
---------	---	------------------	--	---	---	---	---	--	-----------

2b05045	-	3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: saggio min. del 90 %</p> <p>Formula chimica: C<sub>13</sub>H<sub>18</sub>O</p> <p>Numero CAS: 103-95-7</p> <p>Numero FLAVIS: 05.045</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</li> <li>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</li> <li>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.</li> <li>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</li> </ol>	8.11.2030
2b05050	-	Alfa-metilcinnamaldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Alfa-metilcinnamaldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Alfa-metilcinnamaldeide</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> </ol>	8.11.2030

			<p>Prodotta mediante sintesi chimica  Purezza: saggio min. del 95 %  Formula chimica: C<sub>10</sub>H<sub>10</sub>O  Numero CAS: 101-39-3  Numero FLAVIS: 05.050</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per la determinazione dell'alfametilcinnamaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:  gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>					<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</li> <li>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:  «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</li> <li>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.</li> <li>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</li> </ol>	
2b05080	-	3-fenilpropanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i>  3-fenilpropanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i>  3-fenilpropanale  Prodotta mediante sintesi chimica  Purezza: saggio min. del 95 %  Formula chimica: C<sub>9</sub>H<sub>10</sub>O  Numero CAS: 104-53-0</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</li> <li>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:</li> </ol>	8.11.2030

			<p>Numero FLAVIS: 05.080</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per la determinazione del 3-fenilpropanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>					<p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b08022	-	Acido cinnamico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido cinnamico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido cinnamico Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C<sub>9</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> Numero CAS: 621-82-9 Numero FLAVIS: 08.022</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</p>	8.11.2030

			Per la determinazione dell'acido cinnamico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).					5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.	
2b09018	-	Acetato di cinnamile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acetato di cinnamile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acetato di cinnamile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C<sub>11</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub> Numero CAS: 103-54-8 Numero FLAVIS: 09.018</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per la determinazione dell'acetato di cinnamile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</li> <li>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</li> <li>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza</li> </ol>	8.11.2030

			gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).					attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superiori 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.	
2b09053	-	Butirrato di cinnamile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Butirrato di cinnamile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Butirrato di cinnamile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C<sub>13</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub> Numero CAS: 103-61-7 Numero FLAVIS: 09.053</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per la determinazione del butirrato di cinnamile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superiori 5 mg/kg.</p>	8.11.2030

								6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.	
2b09428	-	Isobutirrato di 3-fenilpropile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isobutirrato di 3-fenilpropile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isobutirrato di 3-fenilpropile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C<sub>13</sub>H<sub>18</sub>O<sub>2</sub> Numero CAS: 103-58-2 Numero FLAVIS: 09.428</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per la determinazione dell'isobutirrato di 3-fenilpropile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</li> <li>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</li> <li>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.</li> <li>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e</li> </ol>	8.11.2030

								delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.	
2b09459	-	Isovalerato di cinnamile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isovalerato di cinnamile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isovalerato di cinnamile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C<sub>14</sub>H<sub>18</sub>O<sub>2</sub> Numero CAS: 140-27-2 Numero FLAVIS: 09.459</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per la determinazione dell'isovalerato di cinnamile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</li> <li>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</li> <li>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.</li> <li>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele de-</li> </ol>	8.11.2030

								<p>vono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b09470	-	Isobutirrato di cinnamile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isobutirrato di cinnamile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Isobutirrato di cinnamile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 96 % Formula chimica: C<sub>13</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub> Numero CAS: 103-59-3 Numero FLAVIS: 09.470</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup> Per la determinazione dell'isobutirrato di cinnamile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</li> <li>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</li> <li>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.</li> <li>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</li> </ol>	8.11.2030

2b09730	-	Cinnamato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Cinnamato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cinnamato di etile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C<sub>11</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub> Numero CAS: 103-36-6 Numero FLAVIS: 09.730</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per la determinazione del cinnamato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</li> <li>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</li> <li>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.</li> <li>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</li> </ol>	8.11.2030
2b09740	-	Cinnamato di metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Cinnamato di metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cinnamato di metile</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> </ol>	8.11.2030

			<p>Prodotta mediante sintesi chimica  Purezza: saggio min. del 98 %  Formula chimica: C<sub>10</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>  Numero CAS: 103-26-4  Numero FLAVIS: 09.740</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per la determinazione del cinnamato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:  gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>					<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</li> <li>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:  «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</li> <li>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.</li> <li>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</li> </ol>	
2b09742	-	Cinnamato di isopentile	<p><i>Composizione dell'additivo</i>  Cinnamato di isopentile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cinnamato di isopentile  Prodotta mediante sintesi chimica  Purezza: saggio min. del 97 %  Formula chimica: C<sub>14</sub>H<sub>18</sub>O<sub>2</sub></p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</li> <li>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</li> </ol>	8.11.2030

			<p>Numero CAS: 7779-65-9 Numero FLAVIS: 09.742</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per la determinazione del cinnamato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
--	--	--	---	--	--	--	---	--

<sup>(1)</sup> Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.